



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

## COPIA

## CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 13

Deliberazione N° 71 del 22/12/2018

Oggetto:

**APPROVAZIONE NUOVA DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPR. CON DELIB. C.C. N. 24 DEL 30/07/2014: INTEGRALE SOSTITUZIONE CAP. 3, REGOLAMENTO COMPONENTE TARI.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 10,15 e segg., in Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione del 14/12/2018 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito in sessione ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale, risultano presenti:

**Sindaco: DE ANGELIS GABRIELE Si**

### Consiglieri:

ARATARI	DONATO	Si	FRANCESCONI	LUIGIA	Si
BABBO	MARIO	--	GALLESE	GIANFRANCO	--
BOCCIA	FERDINANDO FIORE	Si	GENTILE	MAURIZIO	Si
CARPINETA	CRISTIAN	--	LAMORGESE	ALBERTO	--
CIPOLLONE	ANNALISA	--	LUCCITTI	GIOVANNI	--
CIPOLLONE	GIANCARLO	Si	NATALE	MARCO	Si
COSIMATI	IRIDE	Si	PIERLEONI	ALESSANDRO	Si
DI BERARDINO	DOMENICO	--	RIDOLFI	VINCENZO	Si
DI PANGRAZIO	GIOVANNI	--	ROSA	LEONARDO	Si
DI STEFANO	SONIA	Si	STATI	ARIANNA	Si
DOMINICI	MARIA ANTONIETTA	Si	TUDICO	GABRIELE	Si
ELIGI	FRANCESCO	--	VERDECCHIA	ROBERTO	--

La Presidente del Consiglio - Dott.ssa Cosimati Iride - riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di 15 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica. Assiste il Segretario Generale Dott.ssa De Alfieri Manuela.

Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:

CIPOLLONI	LINO	Si	CASCIERE	LEONARDO	Si
SILVAGNI	RENATA	Si	PRESUTTI	CRESCENZO	Si
DI STEFANO	PIERLUIGI	Si	MARIANELLA	FABIANA	Si
COLUCCI	CHIARA	Si			



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

La Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 8 ex 7 dell'o.d.g. e propone l'approvazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 267 del 30.11.2018,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Udata la proposta della Presidente;
- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";
- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";
- Visto il parere della competente Commissione Consiliare in data 18.12.2018;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1) La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante del presente dispositivo;

2) Di approvare la nuova disciplina della componente TARI del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), attraverso l'integrale sostituzione del capitolo 3 del citato regolamento, appr. con delib. C.C. n. 24 del 30/07/2018, come da schema allegato al presente atto (**ALL. "A1"**) per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) Di prendere atto che la predetta nuova disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2019;

4) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

---

**(\*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 13 del 22.12.2018- è conservato presso l'ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.**



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

**ALLEGATO "A"**  
**ALLA DELIBERA DI C.C.**  
**Nr. 71 del 22.12.2018**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE**  
**ATTO DELLA GIUNTA N° 267 del 30.11.2018**

**LA GIUNTA**

**Visti:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

- il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- lo schema di nuova disciplina della componente TARI del regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegato al presente atto (**ALL. "A1"**) per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** di approvare la detta innovazione alla normativa regolamentare attualmente in vigore, con conseguente modifica della corrispondente parte (capitolo 3) delle disposizioni approvate con Deliberazione consiliare n. 24 del 30 luglio 2014;

### **Visti:**

- l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1) La premessa forma parte integrante del presente dispositivo;

2) Di approvare la nuova disciplina della componente TARI del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), attraverso l'integrale sostituzione del capitolo 3 del citato regolamento, appr. con delib. C.C. n. 24 del 30/07/2018, come da schema allegato al presente atto (**ALL. "A1"**) per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) Di prendere atto che la predetta nuova disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2019;

4) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

5) Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

**NUOVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE SULLA COMPONENTE “TARI”  
DEL REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”**

(sostituisce integralmente il corrispondente capitolo 3 del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 30 luglio 2014)

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 2
Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	pag. 2
Articolo 3 SOGGETTI PASSIVI	pag. 2
Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO	pag. 3
Articolo 5 BASE IMPONIBILE	pag. 3
Articolo 6 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	pag. 4
Articolo 7 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	pag. 4
Articolo 8 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	pag. 5
Articolo 9 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	pag. 5
Articolo 10 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	pag. 5
Articolo 11 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	pag. 6
Articolo 12 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	pag. 6
Articolo 13 TARIFFA GIORNALIERA	pag. 7
Articolo 14 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI	pag. 7
Articolo 15 ESENZIONI E RIDUZIONI	pag. 8
Articolo 16 AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI	pag. 9
Articolo 17 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	pag. 9
Articolo 18 VERSAMENTI	pag. 9
Articolo 19 DICHIARAZIONE	pag. 10
Articolo 20 FUNZIONARIO RESPONSABILE	pag. 10
Articolo 21 ACCERTAMENTO	pag. 11
Articolo 22 RISCOSSIONE COATTIVA	pag. 11
Articolo 23 SANZIONI ED INTERESSI	pag. 11
Articolo 24 RIMBORSI	pag. 12
Articolo 25 CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI	pag. 12
Articolo 26 PREMIALITA’ - ECOPUNTI	pag. 13
Articolo 27 PREMIALITA’ - BARATTO AMMINISTRATIVO	pag. 14
Articolo 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 16
Articolo 29 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	pag. 16
ALLEGATO A: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (RIF. ART. 12)	pag. 17
ALLEGATO B: SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI (RIF. ART. 17)	pag. 18

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Avezzano dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per quanto concerne la componente relativa alla Tassa sui Rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, a integrazione della disciplina legislativa dettata dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Legge di stabilità 2014*).
2. Il prelievo a titolo di TARI è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'art. 184 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Testo unico delle norme in materia ambientale*) e successive modificazioni / integrazioni, e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della citata L. 147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini della TARI si intendono per:
  - a. *locali*, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché tutti i locali e/o costruzioni stabilmente ancorati al suolo, chiusi su tre lati, a qualsiasi uso adibiti, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
  - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, *dancing* e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.

## **Articolo 3**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo della TARI è chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 184 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'articolo 17 del presente

regolamento.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la TARI è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, *B&B* e simili) la TARI è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

#### **Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Avezzano relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **Articolo 5 BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della L. 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,49; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (recante *norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri*). Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (*Statuto dei diritti del contribuente*).



4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

## **Articolo 6**

### **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 (c.d. "*Milleproroghe*" 2007). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e del pari approvato dal Consiglio comunale.

## **Articolo 7**

### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.



**Articolo 8**  
**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'art. 19 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**Articolo 9**  
**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

**Articolo 10**  
**OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini

residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 60 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni del numero di occupanti intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal trimestre successivo a quello di dichiarazione o di accertamento d'ufficio, salva produzione di documentazione idonea a comprovare una data di variazione diversa.

#### **Articolo 11**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Articolo 12**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'ALLEGATO "A".

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 30 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi in possesso del Comune.

### **Articolo 13 TARIFFA GIORNALIERA**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Con particolare riferimento agli esercenti le attività commerciali nell'ambito del mercato settimanale e di fiere e mercati periodici o occasionali, l'obbligo di cui al comma precedente è assolto con il pagamento della tassa, contestualmente e con le medesime modalità previste per il versamento del dovuto a titolo di TOSAP - canone per l'occupazione degli stalli assegnati, ed eventualmente con versamento unico dell'intera somma dovuta, previa adozione di apposito disciplinare elaborato congiuntamente dagli uffici comunali competenti per le rispettive causali.
6. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

### **Articolo 14 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - b. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine

- elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- c. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - d. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - e. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - f. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Articolo 15**

### **ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. La tassa è dovuta nella misura del 50 % della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per almeno tre mesi ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione per almeno tre mesi del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura:

- a. del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri;
- b. del 50 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri.

5. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni della tariffa del 30%:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

6. La tassa è dovuta nella misura del 50 % della quota fissa della tariffa per le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acquedotto, gas energia elettrica, collegamenti internet ecc.).

7. In sede di applicazione della tariffa possono essere previste ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

8. Le riduzioni o agevolazioni non sono cumulabili.

## **Articolo 16** **AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare, entro il 31 gennaio dell'annualità successiva, l'apposita attestazione con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali e di altri documenti comprovanti quanto sopra.

3. Relativamente alle categorie di attività produttive di rifiuti speciali, laddove si riscontri o sia debitamente documentata l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applica la percentuale generale di riduzione del 20%.

4. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani beneficiano di una riduzione della parte variabile proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero; la riduzione viene applicata a consuntivo.

5. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 4, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero, le quali dimostrino la quantità totale di rifiuti prodotta e la quantità avviata al recupero. Nel caso in cui dall'attestazione non si evinca chiaramente quanto sopra ma solamente un'attività di recupero generica si applica una riduzione della parte variabile del 20%.

## **Articolo 17** **RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'ALLEGATO "B" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica non superi i 10 Kg. per mq.

## **Articolo 18** **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali eventualmente attivate / accettate dall'Ente.

2. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o, in alternativa, in n. 3 rate. Le rispettive

scadenze sono fissate nei giorni: 30 giugno (vale per la prima rata e per il versamento dell'intero in unica soluzione), 31 agosto, 31 ottobre. Qualora una data di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine s'intende automaticamente prorogato al giorno successivo non festivo.

3. La Giunta Comunale può modificare, per una o più annualità espressamente specificate, le scadenze di cui al comma 2, anche in relazione al termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore a € 12,49.
6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
7. Il Comune ha facoltà di affidare a soggetti terzi l'accertamento e la riscossione della TARI ovvero una o più attività di supporto al servizio interno di riscossione, anche coattiva, nel rispetto delle vigenti normative in materia di contratti e servizi pubblici.

## **Articolo 19 DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito *internet* del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
  - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **Articolo 20 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché

la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, eventualmente in codifesa con il funzionario comunale in possesso abilitato alla professione forense ed iscritto al relativo albo speciale, cui sia affidata la trattazione del contenzioso tributario.

2. In conformità all'art. 3 del D. lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, e all'art. 1, comma 87, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, per l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici automatizzati, nonché per l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi (es. atti di liquidazione e di accertamento), la firma autografa prevista su tali atti dalle norme che disciplinano la TARI è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile. Il detto nominativo, nonché la fonte dei dati, sono indicati in un'apposita determinazione dirigenziale.

## **Articolo 21 ACCERTAMENTO**

1. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## **Articolo 22 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **Articolo 23 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.



2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200 % del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 21 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio dell'anno. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 24 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 23, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno dell'eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 18, comma 5, del presente regolamento.

#### **Articolo 25 CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i.
2. La rappresentanza in giudizio del Comune di Avezzano, ferma restando la possibilità di stare in giudizio anche a norma dell'art. 11, comma 3, del D. lgs. cit., è assicurata in ogni stato e grado attraverso il patrocinio di un'unità di personale interno inquadrata nella categoria D, specificamente preposta alla trattazione in via esclusiva del contenzioso tributario dell'Ente, dotata delle necessarie abilitazioni professionali (titolo di avvocato; patrocinio presso le magistrature superiori) ed iscritta nell'apposito elenco speciale accluso all'Albo dell'Ordine forense di Avezzano. A tal fine, al dipendente avvocato viene assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile del detto contenzioso ai sensi dell'art. 23 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, nonché l'integrale applicazione dei principi di cui alla citata disciplina dell'Ordinamento della professione forense.

3. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. In particolare, alla luce della parziale riforma del contenzioso davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, attuata ai sensi del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 in vigore dal 01/01/2016 (introduzione dell'art. 17 *bis* nel D. lgs. 546/1992 cit., concernente la c.d. "Mediazione tributaria"), è istituita presso il Servizio Tributi comunale l'Unità operativa "Ufficio mediazione e contenzioso", preposta alla trattazione di ogni ricorso - reclamo esperito dai contribuenti ai sensi della citata normativa, sia nei casi di obbligatorietà della procedura ex D. L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. in L. 21 giugno 2017, n. 96 (per controversie di valore fino a € 50.000,00), sia nei casi di non obbligatorietà della stessa, previa motivata valutazione dell'Unità operativa medesima circa la convenienza ed opportunità di addivenire a definizione stragiudiziale nel caso specifico.

5. Dalla data di notifica al Comune del ricorso - reclamo, eventualmente contenente istanza di mediazione, decorre il periodo obbligatorio di 90 giorni di sospensione del processo tributario, periodo entro il quale l'Ufficio mediazione e contenzioso svolge apposita istruttoria per verificare se ricorrono nel caso specifico i presupposti per l'accoglimento anche parziale del reclamo o per addivenire ad un componimento della lite sulla base dell'eventuale istanza di mediazione, all'occorrenza convocando il ricorrente - reclamante per il relativo tentativo. Se la procedura ha esito positivo si redige e sottoscrive il relativo verbale, il cui contenuto ha efficacia fra le parti ai fini transattivi della lite e comporta l'interruzione del processo tributario. Se la procedura ha esito negativo, decorsi i 90 giorni il Comune si costituisce in giudizio.

6. L'Ufficio mediazione e contenzioso è composto da almeno due unità di personale preposte alla gestione e trattazione del contenzioso tributario, fra le quali il dipendente avvocato di cui al comma 2. La composizione può essere all'occorrenza ampliata con altre unità di personale in relazione alle esigenze specifiche della controversia da trattare in sede stragiudiziale, previa apposita disposizione dirigenziale.

7. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure contenziose e alternative al contenzioso di cui al presente articolo possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo modalità e termini concordati con l'Ufficio mediazione e contenzioso, nel rispetto della normativa in materia.

8. L'Ufficio mediazione e contenzioso provvede inoltre ad espletare, all'occorrenza in composizione ampliata con altro personale interno, attività di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali del Comune, anche mediante la gestione dei rapporti con soggetti esterni eventualmente concessionari di servizi attinenti a detta attività o convenzionati con l'Ente per l'implementazione della stessa.

## **Articolo 26** **PREMIALITA' - ECOPUNTI**

1. Al fine di incentivare ed incrementare la percentuale di raccolta differenziata, il Comune di Avezzano promuove il riconoscimento ai cittadini virtuosi di premialità in termini economici e/o di *benefit*.

2. A tale scopo, ai cittadini che usufruiranno delle strutture messe a disposizione per la raccolta dei rifiuti differenziati (CDR - Centri di Raccolta comunali) per conferire le tipologie di rifiuto non intercettate tramite il sistema porta a porta, sarà attribuito un punteggio secondo un parametro calcolato su base annua ("Ecopunto"). Sulla base degli Ecopunti guadagnati, all'inizio dell'anno successivo a quello del conferimento presso i CDR sarà redatta una graduatoria delle utenze virtuose a cura del Gestore del servizio di igiene urbana. I soggetti utilmente collocati nella graduatoria conseguiranno ad un *bonus* premiale che

darà diritto alla riduzione della TARI per la relativa utenza domestica, a valere sull'anno successivo a quello del conferimento, fino al massimo del 5% dell'imposta dovuta, in funzione della somma annualmente stanziata dal Comune per finanziare la suddetta premialità.

3. Le disposizioni di dettaglio inerenti al sistema incentivante degli "Ecopunti" (principi, destinatari, criteri di determinazione del punteggio e di calcolo del parametro premiale, natura, modalità, condizioni e limiti di erogazione del *bonus*, tipologia dei rifiuti utilmente conferibili, eventuali forme di erogazione del *bonus* alternative alla riduzione della tassa) sono demandate ad apposita Deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

## **Articolo 27** **PREMIALITA' - BARATTO AMMINISTRATIVO**

1. E' istituito nel Comune di Avezzano, ai sensi dell'art. 24 del Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, conv. in L. 11 novembre 2014, n. 164, e dell'art. 190 D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il "*baratto amministrativo*", allo scopo di contribuire a radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

2. Il baratto amministrativo dà diritto a esenzione o riduzione sulla TARI, per un periodo limitato e definito, a fronte dell'esercizio sussidiario, da parte del soggetto interessato, di specifiche attività individuate dal Comune, con particolare riferimento alla cura o alla gestione condivisa di aree verdi periodicamente individuate dall'amministrazione o proposte dai cittadini.

3. Esso è rivolto ai contribuenti residenti nel Comune che ne facciano domanda scritta, purché riuniti in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute operanti sul territorio, o comunque raggruppati in un numero minimo ed individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale comunale, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione attraverso un apposito bando di regola annuale, da pubblicare nelle forme di legge e da divulgare con tutti i mezzi idonei a darne massima informazione alla cittadinanza.

4. Nel bando l'Ente stabilisce criteri e condizioni per l'accesso allo strumento di premialità, sulla base di progetti presentati dai contribuenti. Disciplina inoltre i tempi, le caratteristiche e le modalità di presentazione dei progetti da realizzare, nonché requisiti e modalità delle domande di candidatura. I progetti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento e la valorizzazione di strade, piazze, aree verdi, parchi pubblici, aiuole, aree giochi bambini o interventi di decoro e di arredo urbano, di recupero spazi pubblici, aree e beni immobili in disuso o degradati, con finalità di interesse generale. In relazione alla tipologia degli interventi, il Comune individua riduzioni della TARI - fino all'esenzione in caso di compensazione totale con l'obbligazione tributaria dell'interessato nell'anno di riferimento - corrispondenti al tipo di attività svolta ovvero comunque utili alla collettività.

5. In ogni caso, anche se non espressamente previsti nel bando, per accedere al baratto amministrativo sono indispensabili i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

a. Per i singoli partecipanti ai progetti:

residenza nel Comune;

*I* età minima 18 anni;

*II* idoneità psico-fisica da valutare in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgere;

*III* assenza, nella posizione personale presso il Casellario giudiziale, di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater-1 e per i delitti contro la libertà personale;

*IV* assenza di situazioni di morosità con riferimento ai tributi comunali dovuti al 31 dicembre

dell'anno precedente.

b. Per le associazioni o le altre forme associative:

*I* sede legale nel Comune;

*II* scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune;

*III* iscrizione nell'apposito registro, qualora previsto dalla normativa vigente.

6. In sede di predisposizione del bilancio di previsione l'Amministrazione Comunale stabilisce l'importo complessivo delle somme da destinare al baratto amministrativo. Per il primo anno, in via sperimentale, è previsto il finanziamento dei progetti approvati sino a concorrenza dell'importo di € 20.000,00.

7. Il Servizio Verde pubblico del Comune cura l'istruttoria dei progetti presentati ai fini della loro ammissibilità e, nel limite delle risorse a disposizione per finanziarli, li approva predisponendo apposita graduatoria e quantifica l'ammontare entro il quale ciascuno accede alla premialità - fermo il limite d'importo di cui al comma 11 -, in ogni caso previa verifica:

a. sulla coerenza del singolo progetto con le prescrizioni del presente regolamento;

b. sulla sua fattibilità tecnica;

c. che non sia già compreso, in tutto o in parte, nel programma manutentivo dell'ente;

d. sull'eventuale presenza di oneri a carico dell'amministrazione comunale, e sulla loro entità.

Il Comune stesso, attraverso il Servizio Verde pubblico o gli altri uffici tecnici, può proporre in sede di bando di cui al comma 3 propri progetti per la realizzazione di interventi ulteriori rispetto all'ordinario programma manutentivo.

La rinuncia ad eseguire il progetto determina la decadenza dalla graduatoria.

8. Lo svolgimento delle attività previste nel progetto è debitamente rendicontato attraverso idonea calendarizzazione, conteggio del monte ore allo stesso assegnato, eventuale supervisione tramite personale interno all'Ente o, in alternativa, nomina fra i partecipanti di un *tutor* a cura del dirigente del Settore Ambiente o del funzionario responsabile del Servizio Verde ove delegato. Il dirigente o il funzionario, al termine delle attività, provvede a verificare, di concerto con il *tutor* qualora nominato, le prestazioni rese ed attesta la totale o parziale realizzazione del progetto. In caso di parziale realizzazione l'accesso alla premialità viene ridotto proporzionalmente. L'attestazione inerente alla totale o parziale realizzazione del progetto, con indicazione del relativo controvalore, è trasmessa senza ritardo all'interessato e al Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza.

9. L'attività assegnata nell'ambito del "*baratto amministrativo*" deve essere svolta personalmente e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi. I partecipanti ai progetti operano a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente. Il mancato rispetto per tre volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte del Settore competente è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto ai fini della premialità. Il soggetto interessato è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "*del buon padre di famiglia*" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon espletamento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al referente del Comune o, ove nominato, al *tutor*, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione. Nel bando possono essere previste specifiche regole e criteri per disciplinare l'utilizzo di attrezzature, beni strumentali, materiali di consumo, dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività indicate nei progetti, nonché le garanzie assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni, connesse allo svolgimento delle attività medesime.

10. I progetti approvati, a fronte dell'effettiva prestazione di attività e nella misura compensativa stabilita, danno diritto ai partecipanti, in proporzione all'apporto di ciascuno così come definito nei progetti stessi o risultante dalle attività effettivamente svolte, alle conseguenti riduzioni sulla TARI a valere per l'anno di riferimento. E' esclusa la possibilità di compensare attraverso il baratto amministrativo debiti pregressi. E' altresì esclusa, a seguito dello svolgimento di prestazioni nell'ambito del baratto amministrativo di cui al presente regolamento, l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualsivoglia tipologia con il Comune.

11. Ciascun progetto approvato può accedere al baratto amministrativo per un importo non superiore a € 2.000,00. Qualora l'ammontare riconosciuto implichi, oltre alla compensazione totale con l'obbligazione tributaria dell'avente diritto nell'anno di riferimento, la permanenza di un residuo credito in suo favore, quest'ultimo potrà essere oggetto di compensazione con le obbligazioni a titolo di TARI dello stesso contribuente per gli anni successivi. Le riduzioni derivanti dal baratto amministrativo non sono cedibili a terzi. Lo strumento del baratto amministrativo non è sostitutivo di agevolazioni o esenzioni già presenti e previste dal Comune, bensì integrativo rispetto a queste ultime.

## **Articolo 28**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali e quelli sensibili acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono utilizzati dal Comune di Avezzano esclusivamente ai fini dei propri compiti istituzionali in conformità alla vigente normativa in tema di riservatezza. Essi sono trattati nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (noto anche come “*GDPR – General Data Protection Regulation*”), ai sensi del quale il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del titolare dei dati medesimi.

## **Articolo 29**

### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2019 (fermo quanto disposto all'art. 26 in merito al sistema premiante degli “Ecopunti”). Da tale data sono abrogati: il regolamento che disciplinava la TARI, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2014 (capitolo 3 del Regolamento IUC) e s.m.i., e qualsiasi altra disposizione regolamentare con esso in contrasto.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**\*\*\* Allegati A e B nelle pagine seguenti \*\*\***

**ALLEGATO A**  
**Categorie di utenze non domestiche (rif. art. 12)**

Le utenze non domestiche di cui all'articolo 12 del presente regolamento sono suddivise nelle seguenti categorie:

*\*\*\* Tabella nel caso di Comune con più di 5.000 abitanti: \*\*\**

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

## **ALLEGATO B**

### **Sostanze assimilate ai rifiuti urbani (rif. art. 17)**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.





# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Allegato "B"  
alla delibera del Consiglio Comunale  
Nr. 71 del 22.12.2018

## P A R E R I

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del **CONSIGLIO COMUNALE** avente per oggetto:

**APPROVAZIONE NUOVA DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPR. CON DELIB. C.C. N. 24 DEL 30/07/2014: INTEGRALE SOSTITUZIONE CAP. 3, REGOLAMENTO COMPONENTE TARI.**

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

Avezzano, lì 28.11.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TRIBUTI**

F.to Dott. Massimiliano PANICO  
Firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, lì 28.11.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMBIENTE**

F.to Dott. Ing. Stefano DI FABIO  
Firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

Avezzano, lì 30.11.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI  
RAGIONERIA**

F.to Dott. Massimiliano PANICO  
Firma in originale apposta sulla proposta



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott.ssa De Alfieri Manuela

**La Presidente del Consiglio**  
F.to Dott.ssa Cosimati Iride

---

## Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 14-01-2019

**IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE**  
F.to Claudio De Tiberis

Copia della presente deliberazione è **stata affissa in data odierna all'albo pretorio**, per la pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì 14-01-2019

**F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il 14-01-2019 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 29-01-2019 compreso;

Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;

### SI CERTIFICA

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati reclami il ..... prot. n. .... dal Sig. ....

Avezzano, lì \_\_\_\_\_

**IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE**  
F.to Claudio De Tiberis

---

## DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE